



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE TECNICO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 tel.: 0921558232

PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it

e-mail: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it - sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023
--

Approvato dalla Giunta Municipale con delibera n° del

Castellana Sicula lì 15/02/2024

Firmato digitalmente da Il Redattore



Il Responsabile del Settore Tecnico

Phd Ing. Pietro Conoscenti ()*

(*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Sommario

SETTORE TECNICO	1
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
<i>Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – Destinatari</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 – Gruppo di lavoro.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 – Limite soggettivo dell’incentivo.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell’incentivo</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 – Centrali di committenza</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 – Quota del 20 per cento utilizzata dall’amministrazione</i>	<i>5</i>
CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI.....	5
<i>Art. 8 – Graduazione della misura incentivante.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 – Disciplina delle varianti</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro tra le varie attività.....</i>	<i>6</i>
CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	7
<i>Art. 11 – Graduazione della misura incentivante.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....</i>	<i>8</i>
CAPO IV – NORME COMUNI	9
<i>Art. 13 – Principi in materia di valutazione</i>	<i>9</i>
<i>Art. 14 – Attività articolate e singole</i>	<i>10</i>
<i>Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16 – Liquidazione dell’incentivo</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17– Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18–Informazione e confronto</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19– Disposizioni finali</i>	<i>11</i>

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (qualora non nominato è di fatto il responsabile dell'area tecnica).

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:

ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 2 – Destinatari

La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023, fino alla sua abrogazione.

Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Le funzioni tecniche del personale incaricato vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari, in quanto dette attività trovano la loro soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (responsabile di settore), la struttura tecnico

amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei Procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00;
- gli acquisti di beni e servizi inferiore a euro 20.000,00;
- gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati;

- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
- i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);
- i soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In particolare, a titolo esemplificativo e in relazione a quanto disposto al periodo precedente del presente comma, l'Amministrazione, con provvedimento di Giunta e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facoltà di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori.

Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 – Centrali di committenza

In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.

Art. 7 – Quota del 20 per cento utilizzata dall'amministrazione

Le risorse di cui al presente articolo sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Il fondo per il compenso dei soggetti di cui all'art. 2 è fissato nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata. La riduzione della percentuale del 2% è funzione dell'importo a base di gara come da seguente prospetto:

Percentuale di riduzione in relazione all'entità dell'importo a base di gara

0% fino ad	≤ € 1.000.000,00
10% fino a	> € 1.000.000,00 e ≤ 5.000.000,00
15% oltre	> € 5.000.000,00

Art. 9 – Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro tra le varie attività

La percentuale attribuita al RUP delle varie fasi è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici. Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 5) deve essere pari a 100. Le superiori percentuali sono così suddivise:

La ripartizione del compenso tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività Assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

Importo dei servizi / forniture a base di gara previsto in progetto	A	B	C
	2% sull'importo dei servizi / forniture in progetto	Incentivo Prestazione	Fondo per la progett. e l'innovaz. Somma non spettante in quanto trattasi di fondi Europei
		80%	20%
0,00	0,00	0,00	0,00

PRESTAZIONE			D	E	F
(Ai sensi dell'art.10 del Regolamento della Giunta Municipale, approvato con Deliberazione della Giunta n. ____ del ____/2024 per la costituzione e la ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023)			Aliquote Spettanti	Sotto aliquote %	Importo spettante = B*E
1.	Programmazione della spesa e e procedura di gara	a) Programmazione spesa	22%	2%	€ -
		b) Verificatore Progetto di Fattibilità		1%	€ -
		C) Verificatore Progetto di esecutivo		4%	€ -
		c) Pred. Proced di gara		4%	€ -
		d) Verifica requisiti partec		4%	€ -
		e) Componenti CUC		7%	€ -
2.	RUP	a) di programmazione	48%	3%	€ -
		b) Fase di Affidamento		7%	€ -
		c) Fase di Esecuzione		17%	€ -
		d) Supporto al RUP		6%	€ -
		e) Collab Tec/Amm		15%	€ -

3.	PROGETTAZIONE	a) Redazione del progetto	13%	9%	€	-
		b) C.S.P.		1%	€	-
		c) Geologo		1%	€	-
		d) Collaboratori		2%	€	-
4.	Direttore esecuzione del contratto	a) Uff. D. Esecuz - CSE	12%	9%	€	-
		c) Collab int tec/amm.vi		3%	€	-
5.	Collaudo e/o Certificato di R. Esecuzione	a) Certificato regolare esecuzione / collaudo	5%	2%	€	-
		b) Certificatore energetico		1%	€	-
		c) Collaudo Statico		1%	€	-
		d) Collab interni tec/amm.vi		1%	€	-
SOMMANO			100%	100%	€	-

La ripartizione del compenso è operata dal Dirigente/Responsabile di Settore competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese *come segue*:

- per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- per la progettazione nei vari livelli con l'approvazione del progetto;
- per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
- per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
- per il RUP delle varie fasi ad ultimazione di ciascuna delle stesse e previa approvazione dei relativi atti.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduatoria della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Il fondo per il compenso dei soggetti di cui all'art. 2 è fissato nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata e/o affidamento diretto. La riduzione della percentuale del 2% è funzione dell'importo a base di gara come da seguente prospetto:

0% fino ad	≤ € 100.000,00
10% fino a	> € 100.000,00 e ≤ € 500.000,00
15% oltre	> € 500.000,00

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, qualora non nominato di fatto è il Responsabile del settore e/o RUP.

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Importo dei servizi / forniture a base di gara previsto in progetto	A	B	C
	2% sull'importo dei servizi / forniture in progetto	Incentivo Prestazione	Fondo per la progett. e l'innovaz. Somma non spettante in quanto trattasi di fondi Europei
0,00	0,00	80% 0,00	20% 0,00

PRESTAZIONE			D Aliquote Spettanti	E Sotto aliquote %	F Importo spettante = B*E
(Ai sensi dell'art.12 del Regolamento, approvato con Deliberazione della Giunta n. ____ del ____/2024 per la costituzione e la ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023)					
1.	Programmazione della spesa e e procedura di gara	a) Programmazione spesa	17%	2%	€ -
		b) Pred. Proced di gara		4%	€ -
		d) Verifica requisiti partec		4%	€ -
		e) Componenti CUC		7%	€ -
2.	RUP	a) di programmazione	48%	4%	€ -
		b) Fase di Affidamento		10%	€ -
		c) Fase di Esecuzione		10%	€ -
		d) Supporto al RUP		6%	€ -
		e) Collab Tec/Amm		18%	€ -
3.	PROGETTAZIONE	a) Redazione del progetto	15%	10%	€ -
		c) Geologo		1%	€ -
		d) Collaboratori		4%	€ -
4.	Direttore esecuzione del contratto	a) DEC	15%	11%	€ -
		c) Collab int tec/amm.vi		4%	€ -
5.	Collaudo e/o Certificato di R. Esecuzione	a) Attestazione Regolare conformità / collaudo	5%	4%	€ -
		d) Collab interni tec/amm.vi		1%	€ -
SOMMANO			100%	100%	€ -

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

La ripartizione del compenso è operata dal Dirigente/Responsabile di Settore competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese *come segue*:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la progettazione con l'approvazione del progetto;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per la direzione dell'esecuzione con l'emissione dell'attestazione di regolare conformità;
- e) per il collaudo del Servizio – Fornitura, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
- f) per il RUP delle varie fasi ad ultimazione di ciascuna delle stesse e previa approvazione dei relativi atti.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

L'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo si applica anche nel caso di affidamenti diretti.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

- ✓ del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- ✓ della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- ✓ della competenza e professionalità dimostrate;
- ✓ della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui ai precetti articoli.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 – Attività articolate e singole

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 – Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente per l'attività di competenza, dopo il termine dello stesso.

Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

il tipo di attività assegnata;

la percentuale realizzata nell'attività di competenza;

l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 17– Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18–Informazione e confronto

Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 19– Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.